

REGOLAMENTO COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALE

Art. 1 - Costituzione e funzioni del Collegio

Il Collegio Regionale dei maestri di sci della Lombardia è istituito a norma dell'art. 13 della Legge Quadro 8 marzo 1991 n° 81 e dell'art. 13 della Legge Regione Lombardia n° 26 del 8 ottobre 2002. Il Collegio è organo di autodisciplina e autogoverno della professione di maestro di sci ed ha il compito di svolgere tutte le funzioni inerenti le iscrizioni e la tenuta dell'Albo Professionale dei maestri di sci della Lombardia.

Art. 2 - Regolamento del Collegio

L'attività del Collegio è regolata a norma del presente Regolamento previsto dall'art. 13 comma 4 della legge Regionale 8 ottobre 2002 n. 26 e succ. modificazioni.

TITOLO II – ORGANI, STRUTTURE E FUNZIONI DEL COLLEGIO

Art. 3 - Organi e strutture del Collegio

Sono organi del Collegio:

- a) l'Assemblea dei membri del Collegio;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Sono strutture del Collegio

- a) i Revisori dei Conti;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere

Art. 4 - Anno Finanziario

L'anno finanziario del Collegio inizia il primo di agosto e termina il trentun luglio di ogni anno; il bilancio della gestione finanziaria deve essere chiuso dal Consiglio Direttivo, controllato dai Revisori dei conti entro sessanta giorni dal termine dell'anno finanziario per poi essere approvato dall'Assemblea dei membri del Collegio.

Art. 5 - Assemblea dei membri del Collegio

L'Assemblea è composta da tutti i Membri del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia. L'Assemblea del Collegio è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 ottobre di ogni anno dal Presidente del Collegio con lettera sottoscritta dal Presidente pubblicata sul sito del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della stessa. Della

convocazione viene dato avviso agli aventi diritto al voto mediante lettera inviata a mezzo posta ordinaria dalla Segreteria e/o mediante spedizione via e mail all'indirizzo di tutti gli iscritti che hanno comunicato al Collegio il proprio indirizzo di posta elettronica. L'assemblea può essere convocata altresì su richiesta di almeno 1/5 dei maestri facenti parte del Collegio e può essere inoltre convocata dalla Direzione Regionale competente alla quale è demandata la vigilanza sul Collegio ai sensi dell'art. 13 comma 4 L.R. 26/02. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei propri membri e, nella stessa giornata, in seconda convocazione dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla chiusura della prima. In seconda convocazione l'Assemblea del Collegio è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per delega e/o per rappresentanza.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo
- b) eleggere i revisori dei conti
- c) eleggere un rappresentante al Collegio Nazionale
- d) approvare annualmente il bilancio del Collegio
- e) adottare il regolamento del Collegio su proposta del Consiglio Direttivo
- f) apportare modifiche al regolamento del Collegio su proposta del Consiglio Direttivo
- g) pronunciarsi su ogni questione inerente alla professione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

Il Presidente ed il Segretario del Collegio fungono da Presidente e da Segretario dell'assemblea; in caso di loro mancanza, impossibilità e/o impedimento le suddette funzioni sono svolte dal Vice Presidente e dal Tesoriere.

Art. 6 - Elezione e Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Collegio è composto di 15 membri eletti dall'assemblea, mediante votazione segreta a maggioranza semplice, rappresentanti proporzionalmente gli iscritti per ogni disciplina. I Consiglieri eletti restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Ogni membro del Collegio può votare non più di 15 nominativi. Le schede che presentano un maggior numero di preferenze sono nulle. Le candidature devono pervenire alla Segreteria del Collegio almeno 7 giorni prima dell'Assemblea elettiva, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata a mani della quale verrà rilasciata copia di ricezione, per poter essere validamente inserite nella scheda dei candidati. In sede di Assemblea elettiva l'Assemblea stessa nomina, su proposta del Presidente, il collegio degli scrutatori che deve essere composto da almeno tre componenti. Gli scrutatori nominati indicano al loro interno il Presidente degli scrutatori.

Art. 7 - Cariche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.

Art. 8 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, oltre a quelle demandate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila per l'osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione stessa;
- b) cura la tenuta dell'Albo Professionale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- c) delibera i provvedimenti disciplinari previsti dalla legislazione vigente nei confronti dei maestri iscritti all'Albo regionale;
- d) mantiene i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali e dei maestri di sci di altri paesi;
- e) dà i pareri richiesti dalla Regione e dalle altre autorità - amministrative e non- sulle questioni che coinvolgono l'ordinamento, la disciplina della professione e l'attività dei maestri di sci;
- f) collabora con la Regione Lombardia all'organizzazione dei corsi di formazione degli aspiranti maestri di sci, degli aggiornamenti obbligatori e dei corsi di specializzazione in ottemperanza e con le modalità di cui alle normative vigenti;
- g) stabilisce la quota annuale di iscrizione al Collegio;
- h) nomina commissioni o singoli maestri con incarichi specifici i cui membri possono essere scelti tra tutti gli iscritti al Collegio; tutte le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio Direttivo;
- i) delibera le convocazioni dell'Assemblea;
- l) provvede alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del collegio;
- m) riconosce, in accordo con la Regione Lombardia, le specializzazioni da evidenziare sul tesserino di riconoscimento personale d'iscrizione all'albo di cui all'art. 21;
- n) interviene, su richiesta delle parti, per dirimere le controversie che possono sorgere in funzione dell'esercizio professionale tra gli iscritti, ovvero tra questi e le Scuole di Sci;
- o) stabilisce le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa unica dei maestri di sci ai sensi dell'art. 14 lett. f) ter del Regolamento Regionale;
- p) designa i rappresentanti del Collegio presso gli Enti ed organizzazioni di carattere locale, regionale e nazionale.

Art. 9 - Funzioni del Presidente del Collegio

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio e lo rappresenta nei confronti dei terzi. Il Presidente rilascia il tesserino di riconoscimento per l'iscrizione all'Albo professionale e ne sancisce la restituzione nei casi di intervenuta necessità. Il Presidente fa parte del Direttivo del Collegio Nazionale. Il Presidente può essere rieletto al massimo una sola volta, non potendo assumere l'incarico di Presidente per più di due

mandati consecutivi. Il Presidente può delegare le proprie funzioni al Vice Presidente. Il Presidente nomina il Segretario del Collegio. Il Presidente presiede e dirige l'Assemblea del Collegio ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 10 - Funzioni del Vicepresidente del Collegio

Il Vicepresidente ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza ovvero su delega specifica dello stesso.

Art. 11 - Funzioni del Segretario del Collegio

Il Segretario ha la funzione di collaborare all'attività del Presidente, organizzando il funzionamento dell'ufficio di segreteria. In particolare, il Segretario deve coordinare la tenuta dell'Albo professionale, controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni e deve predisporre il materiale necessario alle riunioni del Consiglio Direttivo; organizza le Assemblee del Collegio, redige e controfirma i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 12 - Funzioni del Tesoriere

Il Tesoriere segue la tenuta della contabilità amministrativa, coordina l'attività dei Revisori dei Conti e può eseguire i pagamenti autorizzati dal Presidente.

Art. 13 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, in ogni caso, almeno due volte ogni anno di carica. Deve altresì convocarlo quando ne sia fatta richiesta dal 50% più uno dei componenti ovvero, in caso di inerzia del Presidente, cioè decorsi 8 giorni dal ricevimento della richiesta, è convocato dal Vice Presidente. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene con lettera da inviarsi via e-mail confermata via fax e/o con posta ordinaria almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della riunione; in caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato fino a 3 giorni prima della seduta con comunicazione inviata con mezzi idonei ai Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite sia in prima che in seconda convocazione, nella stessa giornata trascorsa almeno un'ora dalla prima, quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti. Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente e, una volta approvato dal Consiglio Direttivo, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che ne cura l'archiviazione agli atti del Collegio. Partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo il rappresentante del Collegio presso il COLNAZ nonché un istruttore nazionale di sci alpino, uno di sci di fondo e uno di snowboard, iscritti al Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia, oltre ad eventuali soggetti esterni individuati dal Presidente in qualità di consulenti.

Art. 14 - Decadenza dalla carica di Consigliere

La carica di Consigliere decade per:

- assenza senza giustificato motivo a tre riunioni del Consiglio;
- dimissioni;
- decesso.

Art. 15 - Sostituzione dei Consiglieri decaduti dalla carica

Le vacanze consiliari vengono sostituite per surroga. Qualora l'elenco dei votati sia esaurito, il Presidente deve convocare entro sei mesi l'Assemblea per eleggere i membri mancanti e, fino ad allora, il Consiglio Direttivo opera in sottonumero mantenendo tutte le proprie competenze. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.

Art. 16 - Scioglimento del Consiglio Direttivo

Qualora il Consiglio Direttivo non venga convocato ai sensi di quanto disposto al precedente art. 13, ovvero non si sia validamente riunito questo decade e deve essere convocata l'assemblea. Nel periodo di transizione e fino all'insediamento del nuovo Direttivo le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Presidente e dal Segretario uscenti, ovvero, in caso di assenza o inottemperanza, dal Vice Presidente e dal Tesoriere uscenti.

Art. 17 - Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente che vengono eletti dall'Assemblea tra candidati iscritti al registro dei revisori legali. I revisori dei Conti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo a cui sono stati affiancati. I Revisori dei conti eleggono al loro interno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, hanno funzioni di controllo sulla contabilità del Collegio e devono approvare, redigendone la nota informativa ed esplicativa, il bilancio annuale prima della presentazione all'Assemblea Ordinaria. I Revisori dei Conti riferiscono le proprie deduzioni contabili all'Assemblea: in casi particolarmente gravi possono chiedere al Presidente la convocazione di una Assemblea straordinaria, e se questi non provvede entro 60 giorni, possono rivolgersi alla competente direzione di vigilanza della Regione Lombardia che deciderà in merito.

TITOLO III - ALBO PROFESSIONALE

Art. 18- Tenuta dell'Albo

Il Collegio custodisce e aggiorna l'Albo professionale dei maestri di sci che svolgono la propria attività in Lombardia. L'Albo Professionale è unico ed è distinto in tre sezioni: maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo e maestri di snowboard.

Art. 19 - Domanda per l'iscrizione all'Albo Professionale

Chiunque intende esercitare la professione di maestro di sci così come descritta e determinata dalle normative vigenti deve richiedere l'iscrizione all'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Lombardia. La domanda di iscrizione deve essere presentata all'ufficio del Collegio ai sensi e nelle forme previste e determinate dalla normativa vigente, corredata dalla documentazione in essa prevista, dalla quota di iscrizione il cui importo è deliberato annualmente dal Direttivo del Collegio e dal contributo amministrativo per l'iscrizione pari al 50% della quota annuale. Qualsiasi successivo cambiamento di residenza e/o di domicilio deve essere immediatamente comunicato alla segreteria del Collegio. La domanda deve intendersi accolta qualora nei 45 giorni successivi al ricevimento della domanda il Collegio non provveda a comunicare il diniego dell'iscrizione.

Art. 20 – Validità della iscrizione all’Albo- Aggiornamenti triennali

All’atto della iscrizione all’Albo professionale il Collegio rilascia al maestro iscritto il tesserino di riconoscimento personale, la card annuale e il distintivo numerato del Collegio.

Art. 21 – Proroga della iscrizione all’Albo

Su richiesta scritta inviata al Collegio anticipatamente alla scadenza del periodo di validità, nel caso in cui il maestro di sci non possa frequentare l'aggiornamento per malattie o per altre comprovate cause di forza maggiore e, tuttavia, frequenti il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento, non si effettua, ai sensi dell’art. 11 comma 4 R.R. 10/04 e succ. modif., la cancellazione dall'albo, se il corso si conclude entro un anno dalla cessazione dell'impedimento. A pena di inammissibilità della richiesta di proroga il richiedente deve inviare, unitamente alla richiesta scritta di proroga, l’originale del proprio tesserino personale di Maestro di sci rilasciato dal Collegio al momento dell’iscrizione al fine di consentire al Collegio di apporre la proroga sul documento.

Art. 22 – Cancellazione dall’Albo

Ad esclusione dei casi disciplinati all'articolo precedente, a pena di cancellazione dall'albo, i maestri di sci producono al Collegio Regionale con frequenza triennale un attestato comprovante la regolare frequenza nel triennio di un corso di aggiornamento, nonché la polizza assicurativa di cui all'art. 4 comma 1 lettera f) del Regolamento Regionale. Della avvenuta cancellazione viene data comunicazione via posta raccomandata all’interessato con la quale il Collegio richiede la restituzione del tesserino personale e del distintivo del Collegio. La cancellazione dall’Albo è altresì comunicata da parte del Collegio alla competente direzione di vigilanza della Regione Lombardia.

Art. 23 - Rinnovi annuali

Previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 1 del R.R. 10/04., il maestro di sci iscritto al Collegio è tenuto al pagamento della quota annuale entro il 30 Novembre dell’anno precedente rispetto all’anno di competenza del versamento. La quota ha validità annuale e decorre dal 1° Dicembre al 30 Novembre dell’anno successivo. In caso di ritardato pagamento della quota annuale, la Segreteria del Collegio comunica il mancato pagamento all’interessato entro 60 giorni dal suddetto termine per il pagamento; la comunicazione equivale a messa in mora a tutti gli effetti di legge. In caso il pagamento avvenga entro il 31 Gennaio dell’anno per il quale l’iscritto è moroso del pagamento della quota, all’iscritto verrà applicata una penale di mora pari al 15% della quota annuale. Decorso inutilmente il periodo di mora di cui sopra, il Collegio provvederà, all’apertura del procedimento disciplinare nei confronti del maestro moroso ai sensi del successivo Titolo IV del presente Regolamento e al recupero coattivo delle somme dovute e non pagate.

Art. 24 - Trasferimento di Albo professionale

I trasferimenti di Albo professionale devono essere comunicati all’Albo professionale di provenienza che, per motivate cause, può chiedere la sospensione dell’atto. Non è ammesso il trasferimento per il maestro di sci sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall’esercizio della professione per qualsivoglia motivo.

Art. 25 - Sospensione e cancellazione dall'Albo professionale

La sospensione dall'iscrizione all'Albo professionale avviene per quanto di seguito riportato:

- a.a.) motivi disciplinari
- a.b) condanna penale con interdizione temporanea
- a.c.) temporanea inabilità medico-sanitaria

La cancellazione dall'Albo professionale avviene per i seguenti motivi:

- b.a) su domanda dell'iscritto
- b.b) per decesso o per definitiva inabilità medico sanitaria
- b.c) per trasferimento ad Albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma
- b.d.) per condanna penale con interdizione permanente
- b.e) d'ufficio ai sensi dell'art. 11 comma 3 Reg. Regionale 10/04 per la mancata presentazione della documentazione in esso prevista.

Art. 26 – Maestri di sci iscritti al Collegio

Sono membri del Collegio dei maestri di sci della Regione Lombardia tutti i maestri iscritti all'Albo professionale dei maestri di sci tenuto dal Collegio, nonché tutti coloro che rientrano nelle seguenti categorie :

- a) Coloro che non siano più in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo professionale ovvero coloro che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del presente regolamento, abbiano lasciato inutilmente decorrere il termine per la partecipazione all'aggiornamento obbligatorio e che pertanto siano stati cancellati dall'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Lombardia;
- b) Coloro che per ragione di comprovata inabilità fisica sono impossibilitati ad esercitare la professione;
- c) Coloro che, iscritti all'Albo del Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione Lombardia siano destinatari del provvedimento disciplinare di sospensione e previa specifica richiesta scritta;
- d) I maestri di sci, di qualsiasi disciplina, residenti in Regione Lombardia che per anzianità e/o per invalidità abbiano definitivamente cessato l'attività e restituito al Collegio regionale il tesserino personale; i maestri di sci di cui al presente comma verseranno la quota di iscrizione al Collegio ridotta del 50%.

I maestri iscritti all'Albo professionale che per qualsiasi ragione siano cancellati o sospesi dall'Albo professionale sono tenuti a restituire al Collegio l'originale del tesserino personale di abilitazione all'esercizio della professione. I maestri iscritti al Collegio Regionale e cancellati o sospesi dall'Albo, pur facendo parte del Collegio, non potranno in alcun modo esercitare la professione. I maestri cancellati o sospesi dall'Albo professionale ma regolarmente iscritti al Collegio mantengono tutti i diritti e i doveri dei membri del Collegio, incluso quello del pagamento della quota annuale stabilita dal Direttivo. L'avvenuta cancellazione o sospensione dall'Albo professionale verrà comunicata alla competente direzione di vigilanza della Regione Lombardia. Ai soli maestri di sci di cui ai punti a, b e c del presente articolo e

regolarmente iscritti al Collegio é consentito, previa presentazione di tutta la documentazione di cui all'art. 22, richiedere il reinserimento nell'Albo professionale e il rilascio del tesserino personale.

TITOLO IV- COMMISSIONI ESAMINATRICI REGIONALI

Art. 27 – Elenco dei candidati alle commissioni esaminatrici regionali

I maestri che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Regolamento Regione Lombardia n. 10/04 possono far parte delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per la preselezione, per la prova attitudinale, per la prova tecnico pratica e per la prova didattica nominate con decreto del Dirigente Regionale competente in materia di sport sono individuati tra i maestri di sci iscritti all'Albo professionale. I maestri di sci in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e regolarmente iscritti all'Albo professionale che si rendono disponibili ad assumere tale funzione devono comunicare la propria disponibilità per iscritto al Collegio il quale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, formerà e terrà aggiornato un elenco permanente - distinto per ciascuna disciplina-. I candidati iscritti nell'elenco di cui al comma precedente sono invitati a partecipare agli incontri tecnici d'aggiornamento organizzati dal Collegio in collaborazione con gli istruttori nazionali della Regione Lombardia.

TITOLO V - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 28 - Sanzioni disciplinari

I maestri membri del Collegio che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio Nazionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'Albo da un mese ad un anno;
- d) radiazione.

Art. 29 – Procedimento disciplinare

(abrogato e sostituito dal D.P.R. 7 agosto 2012 N 137 art. 8 comma 1 e 3)

Il Consiglio Direttivo in funzione disciplinare é validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti. In funzione disciplinare il Consiglio Direttivo delibera sempre per scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei propri componenti. Il Segretario del Collegio funge da segretario verbalizzante, redige i verbali per riassunto, cura la tenuta degli atti e dei documenti che restano esclusivamente interni al Consiglio Direttivo e non possono essere divulgati. In caso di segnalazione di violazione delle norme di deontologia professionale e/o di violazione di legge, il Presidente del Collegio ne dà notizia all'interessato mediante comunicazione per mezzo di lettera raccomandata A.R. alla quale viene allegata la segnalazione e/o la presunta violazione. Nella comunicazione di avviso il Presidente concede un termine non superiore a giorni 15 per consentire all'interessato di presentare le proprie memorie difensive scritte e/o la documentazione ritenuta opportuna, fissa apposita seduta del Consiglio Direttivo in funzione disciplinare e può incaricare uno o più relatori, fino ad un massimo di tre, anche non facenti parte del Consiglio Direttivo se di provata esperienza in materia disciplinare

e/o giuridica per l'esame e la relazione del caso. Alla scadenza del suddetto termine il Consiglio Direttivo, esaminati gli atti, viste le difese dell'interessato e sentita la relazione dell'eventuale incaricato delibera l'apertura o meno del procedimento disciplinare. Nella delibera di apertura del procedimento disciplinare il Consiglio fissa apposita seduta alla quale viene invitato l'interessato con lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal Presidente del Collegio ed inviata almeno 15 giorni della data fissata dal Consiglio Direttivo. In quella sede il maestro sottoposto a procedimento disciplinare può farsi assistere da persona di sua fiducia. Al termine della seduta, (o di eventuale prosecuzione, ove sussistano necessità istruttorie), il Consiglio Direttivo emette il provvedimento, assunto ai sensi e con le modalità di cui al secondo capoverso. Il provvedimento del Consiglio Direttivo corredato della motivazione viene immediatamente notificato all'interessato con lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal Presidente del Collegio, dal cui ricevimento decorrono i termini per le impugnative previste dall'art.31 del presente regolamento. In caso il provvedimento disponga la sospensione dell'iscrizione dall'Albo Professionale, il tesserino personale verrà temporaneamente ritirato e custodito presso il Collegio fino al termine del periodo di sospensione. In caso il provvedimento disponga la radiazione dall'Albo Professionale, verranno ritirati, in via definitiva, il tesserino di riconoscimento ed il distintivo dei maestri di sci. Dei provvedimenti di sospensione e/o radiazione verrà data immediata comunicazione da parte del Presidente del Collegio al Collegio Nazionale, ai Collegi territoriali e alla competente direzione di vigilanza di Regione Lombardia.

TITOLI VI - RECLAMI E RICORSI

Art. 30 - Reclami contro le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo

I provvedimenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e sono impugnabili solo dinnanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 31 - Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari

I ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo debbono essere presentati al Collegio Nazionale entro 30 giorni dalla notifica: la presentazione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

TITOLO VII - NORME ETICHE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRI DI SCI

Art. 32 Richiamo alle norme generali e deontologiche

Il Codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che devono essere seguiti da coloro che esercitano la professione di maestro di sci oppure appartengono ad un collegio professionale dei maestri di sci.

Principi fondamentali

Il maestro di sci nell'esercizio della sua professione adempie anche ad una funzione sociale nell'interesse di un'attività ricreativa e sportiva della società e di educare degli allievi ad un corretto comportamento sulle piste di sci e nell'ambiente naturale. La professione, deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica, alle leggi e regolamenti delle Regioni e delle Provincie

Autonome. Le norme deontologiche si applicano a tutti i maestri di sci nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi. Per l'iscrizione all'albo è richiesta una condotta irreprensibile. Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, il maestro di sci italiano è soggetto alle norme deontologiche interne, nonché alle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività se ciò è previsto a condizione di reciprocità. Di pari il maestro di sci straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia (quando questa sia consentita), è soggetto alle norme deontologiche italiane. Il maestro di sci deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza.

Art. 33 - Rapporti con il Collegio

- a) E' dovere di ogni iscritto collaborare con gli organi direttivi del Collegio, che vigila alla tutela dell'esercizio Professionale e alla conservazione del decoro della categoria. Ogni maestro ha l'obbligo di fornire chiarimenti o documentazioni che gli venissero richiesti dal Consiglio Direttivo del Collegio o da suoi incaricati con compiti ispettivi.
- b) Nell'esercizio della professione, il maestro è tenuto a portare, ben visibile, il distintivo, e ad avere con sé il documento che comprova la sua qualifica.

Art. 34 - Rapporti con i colleghi e le scuole

- a) Il maestro, sia esso libero professionista o appartenente a scuola di sci, deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi alla massima lealtà, cordialità e correttezza.
- b) Il maestro non potrà fare concorrenza sleale, né in forma diretta, né indiretta.
- c) Il maestro iscritto ad una scuola di sci dovrà adeguarsi alle direttive della stessa.
- d) La scuola di sci, quale associazione di professionisti, dovrà rispettare i limiti operativi territoriali e non potrà operare senza aver precedentemente concordato l'attività con le eventuali altre scuole interessate.

Art. 35 - Rapporti con i clienti

Il maestro deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i clienti, alla massima lealtà e correttezza. Il maestro rifiuterà di accettare quegli incarichi per i quali riterrà di non aver preparazione o competenza sufficienti; accettando un incarico, egli lo deve svolgere nel modo più professionale possibile, comunque in ottemperanza alle normali regole di sicurezza e di deontologia professionale e nel rispetto dei criteri tariffari fissati annualmente dalla Regione Lombardia previa indicazione del Direttivo del Collegio.

Art. 36 - Norme finali e transitorie

I maestri iscritti all'Albo della Regione Lombardia sono inoltre tenuti a rispettare le norme e le indicazioni stabilite dal Collegio Nazionale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento a quanto stabilito in materia dalle leggi nazionali, dalle leggi e dai regolamenti regionali vigenti. Il presente regolamento approvato dalla Assemblea del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia e successivamente approvato dalla Giunta regionale della Regione Lombardia, entra in vigore all'atto della sua pubblicazione sul sito del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia. Il Consiglio Direttivo vigente, nominato secondo le disposizioni del previgente regolamento, resterà in carica, nella

sua composizione di 21 membri, fino alla sua naturale scadenza, o al suo scioglimento per le altre cause previste dalla legge o dal regolamento stesso.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1400

Seduta del 21/02/2014

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSSI

SIMONA BORDONALI

PAOLA BULBARELLI

MARIA CRISTINA CANTU'

CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI

MAURIZIO DEL TENNO

GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA

MARIO MELAZZINI

ANTONIO ROSSI

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Luca Dainotti

Su proposta dell'Assessore Antonio Rossi

Oggetto

NUOVO REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COLLEGIO DEI MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA

I Dirigenti

Stella Contri

Mariosiro Marin

Il Direttore Generale

Giusy Panizzoli

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 11 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia", ed in particolare l'art. 13, comma 2, che istituisce i collegi professionali dei maestri di sci e delle guide alpine, quali organi di autodisciplina e di autogoverno;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 4, lett. d) del r.r. n. 10 del 06 dicembre 2004, ove è previsto che il collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia adotti i regolamenti organizzativi dello stesso e li sottoponga all'approvazione della Giunta regionale;

VISTO il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" e letto in particolare l'art. 8 ove è prevista l'istituzione presso gli ordini e collegi professionali dei consigli di disciplina ed è sancita l'incompatibilità fra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di componente del corrispondente consiglio di disciplina;

CONSIDERATO che il Presidente del collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia con nota del 26 novembre 2013 ha trasmesso alla Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani i seguenti documenti:

- nuovo regolamento organizzativo, approvato nell'assemblea ordinaria dei maestri di sci tenutasi a Bergamo in data 09 novembre 2013;
- verbale della sopra riferita assemblea;

PRESO ATTO che il Dirigente della Struttura Riqualificazione degli impianti sportivi e Professioni della Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani riferisce che:

- l'articolo 29 del regolamento organizzativo del collegio in argomento prevede che le funzioni inerenti ai procedimenti disciplinari siano svolte dal consiglio direttivo del collegio medesimo, in conformità delle norme di seguito distinte:
 - a) L. 8-3-1991 n. 81 - Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;
 - b) l.r. 8-10-2002 n. 26 - Norme per lo sviluppo dello sport e delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

professioni sportive in Lombardia;

c) r.r. 6-12-2004 n. 10 - Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26;

- le previsioni di cui al sopra citato articolo 29 e le corrispondenti previsioni contenute nelle norme sopra elencate risultano essere in contrasto con i principi di cui all'articolo 8 del richiamato D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- ai sensi dei commi 1 e 3 del sopra citato articolo 8, il collegio territoriale è tenuto ad istituire il consiglio di disciplina formato da componenti nominati dal presidente del tribunale territorialmente competente in base a criteri individuati con regolamento adottato *"dai consigli nazionali dell'ordine o collegio"* previo parere vincolante del ministro vigilante;
- ai sensi del comma 10 del sopra richiamato articolo 8, fino all'insediamento del consiglio di disciplina territoriale le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti;
- in virtù di incontri di approfondimento e di opportune verifiche svolte nel mese di gennaio 2014 con il collegio dei maestri di sci della Lombardia e con il collegio nazionale, sono stati acquisiti chiarimenti e maggiori informazioni sullo stato di attuazione delle disposizioni dettate dal citato D.P.R. n.137/2012, in particolare si è appreso che il sopra riferito regolamento, necessario per l'individuazione dei criteri di nomina dei componenti del consiglio di disciplina, non è stato finora adottato dal consiglio nazionale del collegio e ciò non ha consentito l'istituzione del consiglio di disciplina;
- la questione di cui trattasi ha formato oggetto di specifica area giuridica di approfondimento, tenutasi in data 17 gennaio 2014, da cui è emerso che in presenza delle sopra descritte circostanze di fatto e di diritto, caratterizzate dall'attuale impossibilità di procedere alla designazione dei componenti del consiglio di disciplina territoriale, è possibile approvare il regolamento organizzativo del collegio regionale subordinando la validità dell'art.29 fino all'insediamento del consiglio di disciplina;

RITENUTO di dover approvare il testo del nuovo regolamento come da allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento subordinando, in applicazione del combinato disposto di cui ai commi 1, 3 e 10 dell'articolo 8 del



Regione Lombardia
LA GIUNTA

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, la validità dell'articolo 29 fino all'insediamento del consiglio di disciplina;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, il testo del nuovo regolamento del collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. che le previsioni dell'articolo 29 "Procedimento disciplinare" del nuovo regolamento, in applicazione del combinato disposto di cui ai commi 1, 3 e 10 dell'articolo 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, hanno validità fino all'insediamento del consiglio di disciplina;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
LUCA DAINOTTI